

finalizzata alla proposta di acquisto della Cantina Sociale, posto che la richiesta di acquisto fu formulata dalla SO.RE.CO. il giorno successivo alla costituzione;

risulta altresì dalla comunicazione del signor sindaco che gli immobili oggetto della compravendita sono stati interessati solo da una smobilitazione di vari impianti e macchinari usati per l'attività vitivinicola;

la struttura è inattiva da quattro anni —:

se non ritengano, alla luce di quanto sopra, di accertare quali siano le ragioni reali della costituzione della SO.RE.CO. e dell'autorizzazione alla stessa concessa per l'acquisto, senza i presupposti programmatici di rilancio e sviluppo e sulla base di una richiesta formulata il giorno successivo alla costituzione della società medesima ed in presenza di altra più articolata proposta di acquisto da parte di azienda del settore e, dove siano stati portati i macchinari smantellati. (4-00550)

Ritiro di un documento di indirizzo e di sindacato ispettivo

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: Gramazio n. 4-00327 del 22 maggio 1996.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 22 maggio 1996, a pagina 221, prima colonna, all'undicesima riga deve leggersi: « Gli interroganti ritengono », anziché: « L'interrogante ritiene », come stampato.

Nella stessa pagina, seconda colonna, dalla dodicesima alla ventunesima riga deve leggersi: « se, nell'ambito delle sue prerogative, non ritenga necessario ed urgente intervenire al fine di chiarire, rispetto al terzo comma dell'articolo 33 della legge 26 luglio 1975, n. 354, quale soggetto processuale — dopo l'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988 — debba intendersi per "autorità giudiziaria" che può disporre l'isolamento, dal momento che l'attuale norma — così come formulata — si appalesa in aperto contrasto con i principi costituzionali e con le norme sulla custodia cautelare », anziché: « se, nell'ambito delle sue prerogative, non ritenga necessario e urgente intervenire al fine di chiarire, rispetto al terzo comma dell'articolo 33 della legge 26 luglio 1975, n. 354, quale progetto processuale — dopo l'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988 — così come formulata — si appalesa in aperto contrasto con i principi costituzionali e con le norme sulla custodia cautelare », come stampato.